



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **CHIARIMENTI SULLE ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

*Publicato il 14 Settembre 2024 di Sabatino Pizzano*



Sono il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica e sto cercando di capire meglio quali attivit a possiamo svolgere oltre a quelle prettamente sportive. Ho sentito parlare di "attivit a secondarie e strumentali", ma non sono sicuro di cosa si intenda esattamente e quali siano i limiti da rispettare. Potete aiutarmi a fare chiarezza su questo aspetto, magari con qualche esempio concreto?

Gentile Presidente, comprendo la sua necessit a di chiarimenti riguardo le attivit a secondarie e strumentali che un'associazione sportiva dilettantistica pu  svolgere. Le attivit a "secondarie e strumentali" sono quelle attivit a diverse da quelle sportive che l'associazione pu  svolgere con lo scopo principale di finanziare l'attivit a sportiva stessa. Queste attivit a, pur non essendo direttamente legate alla pratica sportiva, sono fondamentali per sostenere economicamente l'associazione e permetterle di perseguire i suoi scopi principali. Tra gli esempi concreti di attivit a secondarie e strumentali possiamo annoverare: le attivit a di sponsorizzazione e pubblicit a, che permettono di ottenere fondi da aziende interessate a promuovere il loro marchio attraverso l'associazione; la gestione di impianti e strutture sportive, che pu  generare entrate attraverso l'affitto a terzi; l'organizzazione di corsi relativi ad attivit a sportive "non riconosciute" o di natura diversa da quella sportiva, che possono ampliare l'offerta formativa dell'associazione; la gestione di un bar o di un ristorante all'interno della struttura sportiva, che pu  fornire un servizio agli associati e generare ulteriori entrate; la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo, che pu  essere un'utile fonte di ricavo e al contempo fornire un servizio ai membri dell'associazione.

In generale, rientrano in questa categoria tutte le attivit a svolte a supporto e per il finanziamento dell'attivit a sportiva principale.   importante sottolineare che la legge prevede dei limiti per lo svolgimento di queste attivit a. In particolare, il D.lgs. 36/2021 all'art. 9 comma 1 stabilisce dei criteri quantitativi per l'esercizio delle attivit a diverse da quella sportiva dilettantistica. Il mancato rispetto di questi criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attivit a Sportive (RAS). Tuttavia,   bene precisare che alcune attivit a come quelle promo-pubblicitarie, la gestione degli impianti sportivi e le indennit a legate alla formazione degli atleti sono escluse da questi limiti. Al momento, i criteri e i limiti specifici per le attivit a secondarie e strumentali non sono ancora stati definiti in dettaglio. Infatti, come indicato nell'immagine, questi dovranno essere stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorit a politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In attesa di queste disposizioni specifiche,   consigliabile mantenere un approccio prudente, assicurandosi che le attivit a secondarie e strumentali rimangano effettivamente accessorie rispetto all'attivit a sportiva principale dell'associazione.   fondamentale tenere una contabilit a separata per queste attivit a e monitorare attentamente i ricavi generati, in modo da poter dimostrare, in caso di controlli, che tali attivit a sono effettivamente finalizzate al sostegno dell'attivit a sportiva e non costituiscono lo scopo principale dell'associazione.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

  RIPRODUZIONE RISERVATA